

COMANDO /UFFICIO (1)

NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA(2)

(ARTT. 359 CPP – 348 N. 4 CPP)

L'ufficiale di P.G. _____ appartenente al Comando / ufficio in intestazione avendo necessità di compiere atti che richiedono specifica competenza tecnica, relativamente a

_____ per i_ reat_ di _____

_____ ritenuto che _____

_____ (3)

Visti gli artt. 359 e 348 n. 4 c.p.p.

NOMINA(4)

Consulente tecnico a titolo non oneroso

1) _____

2) _____

perché proceda a _____

Il consulente tecnico ha dichiarato di non trovarsi in una delle condizioni previste dagli artt. 222 e 223 del c.p.p., di cui è stata data lettura, che disciplinano i casi d'incompatibilità e l'obbligo di astensione.

_____, li _____

L'ufficiale di P.G. procedente

Comunicato al Consulente Tecnico il _____.

(1) Inserire l'indirizzo, il CAP ed i numeri di telefono e di fax del reparto.

(2) Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare ed avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera (art 359 del c.p.p.). Non deve versarsi in ipotesi d'incompatibilità prevista dall'art. 222 c.p.p. e il perito deve dichiarare l'esistenza di motivi di astensione di cui all'art. 223 del c.p.p.. E' quindi escluso il minore interdetto, l'inabilitato, l'infermo di mente, chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte, il sottoposto a misure di prevenzione, chi ha facoltà di astenersi dal testimoniare o non può testimoniare, l'interprete, il testimone e chi è nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o procedimento connesso.

(3) La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Non è ammessa per stabilire le qualità psichiche dell'imputato indipendenti da cause patologiche (art. 220 c.p.p.), ciò in ogni caso vale per il perito scelto dalla P.G.

Nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o di monete metalliche è nominato perito rispettivamente un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia o un tecnico della direzione generale del tesoro (art 74 delle norme di attuazione del c.p.p.)

(4) Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio (art. 221 c.p.p.) salvo che si trovi in una delle condizioni d'incompatibilità di cui all'art. 36 c.p.p.: se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli, se è tutore, curatore o procuratore o datore di lavoro, ecc.